REGOLAMENTO (CEE) N. 4077/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1989 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente a tutte le importazioni del prodotto considerato in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del volume del contingente ; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 de Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1989 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90.

Il volume totale del contingente ammonta a 2 250 tonnellate.

2. Nel quadro di questo contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite seconodo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/85, in particolare :

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.